

Avv. CRISTINA GUARNERI
P.zza Marconi, 15 - 26100 CREMONA
Tel. 0372.22072 - Fax 0372.458774
C. Fisc. GRN CST 65861 D160Q
P. IVA 01099360198
avv.cristinaguarneri@antped.it

Sentenza n. 62/2015 pubbl. il 12/06/2015
RG n. 578/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA**

In persona del Giudice del Lavoro Giulia Di Marco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa Iscritta al **N. 578/2014 R.G.** promossa da:

PATRIZIA TONGHINI (C.F. TNGPRZ61R50F771T), con il patrocinio degli avvocati **CRISTINA GUARNERI, PATRIZIA MONTAGNA** e **STEFANO NESPOR**

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(C.F. 0041B10D057) - **UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA**
rappresentato e difeso dal Dirigente **Francesca Bianchessi** ai sensi dell'art. 417 bis c.p.

CONVENUTO

e contro

MARIOLINA BASCIANO

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

e contro

I DOCENTI COLLOCATI NELLE POSIZIONI DA 43 A 184 della graduatoria ad esaurimento della Scuola per l'infanzia della provincia di Cremona valevole per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; si tratta dei docenti che vengono scavalcati in graduatoria dall'attrice per effetto di questa sentenza

TERZI CHIAMATI CONTUMACI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice è stata cancellata dalla graduatoria ad esaurimento della Scuola per l'Infanzia della provincia di Cremona valevole per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, perché non ha presentato la domanda di permanenza nella graduatoria medesima entro il 17.05.2014, termine perentorio stabilito dall'art. 9 del D.M. 1.04.2014, n. 235¹.

La cancellazione è illegittima.

In una fattispecie analoga (cancellazione di un docente da una graduatoria ad esaurimento valevole per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 per mancata presentazione della domanda di permanenza nella graduatoria medesima entro il termine perentorio previsto dal D.M. 8.04.2009, n. 42) i giudici amministrativi hanno dichiarato l'illegittimità del D.M. 8.04.2009, n. 42 nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che non abbiano presentato la domanda di permanenza nelle graduatorie medesime, l'onere di presentare tale domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione dalle graduatorie medesime.

Si vedano le sentenze del T.A.R. Roma 30.06.2010, n. 21793 e del Consiglio di Stato 14.07.2014, n. 3658 (docc. 11 e 11a dell'attrice).

La finalità delle prescrizioni imposte dalle due sentenze è quella di assicurare una partecipazione effettiva dei docenti al procedimento di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, sì da garantire che vengano esclusi soltanto coloro che siano privi di un reale interesse a permanere nelle graduatorie e non quanti omettano di presentare la domanda di permanenza nelle graduatorie per ignoranza (del termine perentorio previsto dal D.M.), dimenticanza o impedimento.

¹ Il termine originariamente fissato al 10.05.2014 è stato successivamente prorogato al 17.05.2014 con nota ministeriale del 7.05.2014, prot. n. 4406.



Il D.M. 1.04.2014, N. 235 – rilevante nel caso di specie - è affetto da un vizio identico a quello del D.M. 8.04.2009, n. 42.

Il D.M. 235/2014 ha, infatti, previsto un termine perentorio per la presentazione delle domande di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (pena la cancellazione dalle graduatorie medesime) senza, tuttavia, prescrivere agli Uffici Scolastici Provinciali alcun adempimento diretto ad acquisire l'effettiva volontà dei docenti di essere cancellati dalle suddette graduatorie.

L'ufficio Scolastico Provinciale di Cremona (oggi Ufficio XIII, Ambito Territoriale di Cremona) ha comunicato, di sua iniziativa, all'attrice che la mancata presentazione della domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento avrebbe comportato la sua esclusione definitiva dalla graduatoria medesima; l'Ufficio ha, cioè, tentato di porre in essere quegli adempimenti prescritti nelle due sentenze amministrative e non previsti dal D.M. 1.04.2014, n. 235.

Senonché i tempi con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona ha effettuato la suddetta comunicazione non erano idonei ad accertare l'effettiva volontà dell'attrice di essere esclusa dalla graduatoria.

L'attrice ha allegato e provato (vedi il doc. 10) che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona le ha inviato un avviso di scadenza del termine (per la presentazione della domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento) il 15.05.2014 ossia appena due giorni prima della scadenza del termine medesimo.

Il Ministero costituendosi in giudizio non ha contestato la circostanza.

Il preavviso di due giorni era troppo breve per accertare l'effettiva volontà dell'attrice di essere esclusa dalla graduatoria ad esaurimento; l'attrice ha, infatti, riferito di avere letto l'avviso quando il termine era già scaduto.

Per tutto quanto finora esposto, il ricorso viene accolto.



Spese processuali

Il Ministero convenuto, in applicazione del principio della soccombenza, viene condannato a rimborsare all'attrice il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che si liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA CPA.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità della cancellazione dell'attrice dalla graduatoria ad esaurimento della Scuola per l'Infanzia della provincia di Cremona valevole per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a reinserire l'attrice nella suddetta graduatoria con il punteggio aggiornato;

condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rimborsare all'attrice il compenso professionale dovuto ai suoi difensori che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Cremona, 12 giugno 2015

Il Giudice del Lavoro
Giulia Di Marco

